

**UNICA FLEX LUCE**

codice offerta: 001231ESVML01XXE90XX13082609GNUV

**Condizioni economiche e particolari di fornitura energia elettrica | Mercato libero**

Valide per le richieste pervenute entro il 14/09/2026 e riservate ai clienti domestici.

L'Offerta prevede l'applicazione dei seguenti corrispettivi per:

**VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA****Corrispettivi definiti dal venditore**

| Corrispettivi                 | Valore               |
|-------------------------------|----------------------|
| Commercializzazione e Vendita | 132,00 €/POD/Anno    |
| Componente Energia            | PUN + 0,029700 €/kWh |

Il corrispettivo di Commercializzazione e Vendita, a copertura dei costi di gestione commerciale del Cliente e di gestione del sistema elettrico, rimane fisso e bloccato per tutta la durata delle Condizioni Economiche e sarà fatturato in quote mensili. Il corrispettivo per la Componente Energia posto a copertura dei costi del Fornitore di approvvigionamento della materia prima e applicato all'energia elettrica prelevata dal Cliente nelle Fasce orarie definite da ARERA (Fascia F1 lunedì-venerdì dalle 8:00 alle 19:00; Fascia F2 lunedì-venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, sabato dalle 7:00 alle 23:00; escluse le festività nazionali; Fascia F3 lunedì-sabato dalle 00:00 alle 7:00 e dalle 23:00 alle 24:00, domenica e festività nazionali), è formato dalla somma dell'Indice PUN Index GME (PUN) variabile mensilmente e dello Spread il cui valore rimane fisso e bloccato per tutta la durata delle Condizioni Economiche. L'Indice applicato corrisponde al prezzo dell'energia elettrica PUN Index GME ripartito per fasce orarie, variabile mensilmente, pari alla media dei prezzi zonali ponderata per le quantità acquistate in ciascuna zona di mercato, calcolato direttamente dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) e pubblicato sul sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org). Negli ultimi 12 mesi il PUN ha raggiunto il valore massimo di 0,169620 €/kWh in F1, 0,186318 €/kWh in F2 e 0,167486 €/kWh in F3 nel mese di Luglio 2026. In caso di utenze non dotate di un contatore elettronico abilitato a rilevare il consumo orario o per fasce sarà utilizzato il valore mensile del PUN Index GME monorario (Fascia F0) che negli ultimi 12 mesi ha raggiunto il valore massimo di 0,172744 €/kWh nel mese di Luglio 2026.

Si applica inoltre, a copertura dei costi del servizio di dispacciamento e del mercato della capacità sostenuti dal Fornitore, il corrispettivo CDISPD come definito e aggiornato da ARERA ai sensi dell'art. 48 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza - TIV (Allegato A alla Delibera 362/2023/R/eel del 04/08/2023 e s.m.i.).

**SCONTI E/O BONUS**

SCONTO SDD: l'offerta prevede l'applicazione per i primi 12 mesi di fornitura di uno sconto di 2,00 €/mese a favore del Cliente che attiva la domiciliazione bancaria come modalità di pagamento delle bollette. Lo sconto verrà applicato direttamente in bolletta dal momento in cui è attiva la domiciliazione bancaria. In caso di disattivazione dell'addebito automatico in conto corrente (SDD) o di cessazione del Contratto di fornitura durante i primi 12 mesi di fornitura (per recesso, risoluzione, disattivazione) il Cliente perde il diritto agli sconti non ancora maturati.

**PRODOTTI E/O SERVIZI AGGIUNTIVI**

Non sono previsti prodotti e/o servizi aggiuntivi.

**TARIFFA PER L'USO DELLA RETE ELETTRICA**

Si applicano le tariffe a carico del venditore in relazione ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica come definite e aggiornate da ARERA.

**ONERI GENERALI DI SISTEMA**

Si applicano i corrispettivi a carico del venditore in relazione agli oneri generali di sistema applicati come definiti e aggiornati da ARERA, ivi compresa la componente ASOS. La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.

**I valori aggiornati dei corrispettivi di dispacciamento, della tariffa per l'uso della rete elettrica e degli oneri generali di**

**sistema si possono consultare al seguente indirizzo [arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee](http://arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee)**

Tutti i valori dei corrispettivi sono indicati al lordo delle perdite di rete (che per un'utenza alimentata in bassa tensione, in base ai valori stabili dall'ARERA, risultano pari al 10% dell'energia prelevata) e al netto di IVA e imposte che sono a carico del Cliente. Per maggiori informazioni relative alle aliquote delle imposte è possibile consultare il sito [www.estra.it/aiuto/imposte-sull-elettricit/](http://www.estra.it/aiuto/imposte-sull-elettricit/)

#### **DECORRENZA DURATA E MODALITÀ DI RINNOVO**

Le presenti condizioni economiche sono valide per i primi 12 mesi a decorrere dal mese di attivazione del contratto. Ferma restando la durata indeterminata del contratto, alla scadenza delle condizioni economiche ti comunicheremo il rinnovo a nuove e differenti condizioni economiche con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla loro applicazione, utilizzando la medesima modalità da te scelta per l'invio della bolletta, ossia in formato elettronico all'indirizzo e-mail (PEC per P.IVA) o in formato cartaceo all'indirizzo di recapito della bolletta stessa. In mancanza della predetta comunicazione, le condizioni economiche si rinnoveranno tacitamente alle stesse condizioni precedentemente vigenti e per uno stesso periodo di 12 mesi. È fatta salva per il Cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'Art. 5 delle CGF.

Le presenti Condizioni economiche e particolari di fornitura costituiscono allegato alle "Condizioni generali di somministrazione di gas naturale e energia elettrica". Il Cliente, sottoscrivendo la "Proposta di fornitura", dichiara di conoscere ed accettare anche le presenti Condizioni.

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

UNICA FLEX LUCE

Offerta riservata ai clienti domestici

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del 13/08/2026, valida fino alla data del 14/09/2026

Le condizioni economiche e contrattuali del servizio di maggior tutela, la cui stima della spesa annua è riportata nella presente scheda, sono disponibili solo per i clienti vulnerabili, come definiti dalla normativa vigente. Per ottenere ulteriori informazioni consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [www.arera.it/consumatori](http://www.arera.it/consumatori) o chiami il numero verde 800.166.654.

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza

| Consumo annuo (kWh) | (A)<br>Offerta | (B)<br>Servizio di maggior tutela | (C)<br>Minor spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)<br>A-B | (D)<br>Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)<br>(A-B)/Bx100 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.500               | 596,36         | 447,92                            | +148,44                                                        | +33,14 %                                                                         |
| 2.200               | 769,11         | 593,25                            | +175,86                                                        | +29,64 %                                                                         |
| 2.700               | 892,49         | 697,06                            | +195,43                                                        | +28,04 %                                                                         |
| 3.200               | 1015,88        | 800,87                            | +215,01                                                        | +26,85 %                                                                         |

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza

| Consumo annuo (kWh) | (A)<br>Offerta | (B)<br>Servizio di maggior tutela | (C)<br>Minor spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)<br>A-B | (D)<br>Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)<br>(A-B)/Bx100 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 900                 | 543,39         | 418,43                            | +124,96                                                        | +29,86%                                                                          |
| 4.000               | 1308,40        | 1062,06                           | +246,34                                                        | +23,19 %                                                                         |

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza

| Consumo annuo (kWh) | (A)<br>Offerta | (B)<br>Servizio di maggior tutela | (C)<br>Minor spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)<br>A-B | (D)<br>Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)<br>(A-B)/Bx100 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3.500               | 1125,49        | 898,74                            | +226,75                                                        | +25,23 %                                                                         |

Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza

| Consumo annuo (kWh) | (A)<br>Offerta | (B)<br>Servizio di maggior tutela | (C)<br>Minor spesa (segno -) o maggiore spesa (segno +)<br>A-B | (D)<br>Variazione percentuale della spesa (con segno + o segno -)<br>(A-B)/Bx100 |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6.000               | 1778,02        | 1453,37                           | +324,65                                                        | +22,34 %                                                                         |

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Fasce orarie

|                      |                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fascia F1</b>     | Dalle 8 alle 19 dei giorni feriali                                                                |
| <b>Fasce F2 e F3</b> | Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e tutte le ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi |

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

| Descrizione dell'onere/servizio | Corrispettivo previsto |
|---------------------------------|------------------------|
|---------------------------------|------------------------|

Modalità di indicizzazione/Variazioni

L'offerta è indicizzata mensilmente sulla base dell'indice PUN Index GME. Tutti gli altri corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'ARERA, qualora applicabili. Il PUN Index GME è pari, per ciascun mese solare e suddivisa nelle fasce orarie F1, F2 e F3 così come definite dalla Delibera ARERA 181/06, alla media ponderata dei prezzi zonali per le quantità acquistate relativamente a portafogli zonali in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato, espressa in Eur/kWh così come pubblicata dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Negli ultimi 12 mesi il valore unitario massimo dell'indice PUN Index GME è stato pari a 0,169620 Eur/kWh in F1, 0,186318 Eur/kWh in F2 e 0,167486 Eur/kWh in F3 nel mese di Luglio 2026.

Descrizione dello sconto e/o del bonus

**SCONTO PAGAMENTO SDD EE:** L'offerta prevede l'applicazione di uno sconto di 24,00 Euro/anno per chi usa come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria. Il cliente per ogni mese di fornitura con Estra Energie matura il diritto ad uno sconto di 2,00 Euro/mese sul prezzo finale, fino al raggiungimento 24,00 Euro di sconto complessivi per i primi 12 mesi di fornitura. Lo sconto verrà applicato direttamente in bolletta, ad esempio: se la fattura è emessa ogni 2 mesi, lo sconto riconosciuto in ogni bolletta emessa bimestralmente sarà di 4,00 Euro. In caso di cessazione del Contratto di fornitura durante i primi 12 mesi di fornitura (per recesso, risoluzione, disattivazione) il Cliente perde il diritto agli sconti non ancora maturati. Lo sconto è subordinato all'attivazione e al mantenimento dell'addebito automatico delle fatture sul conto corrente del Cliente; al venire meno di tale condizione il Cliente perde diritto agli sconti non ancora maturati.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas".

## UNICA FLEX LUCE

Codice 001231ESVML01XXE90XX13082609GNUV

Offerta energia elettrica

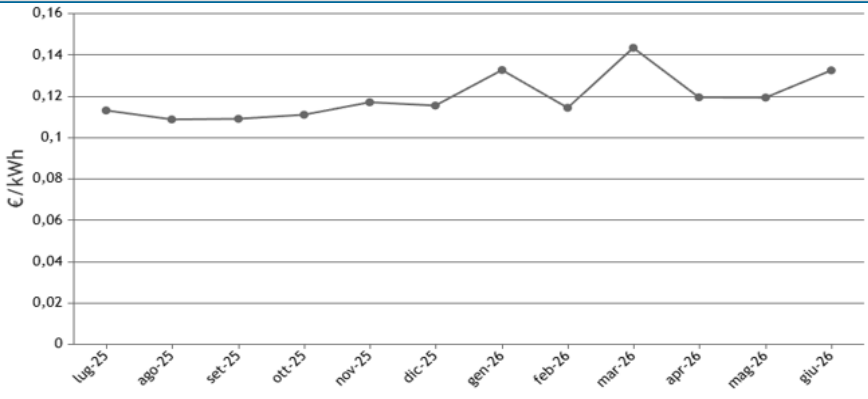
Valida dal 13/08/2026 al 14/09/2026

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Venditore</b>                     | Estra Energie S.r.l. - P.IVA 01219980529<br>Indirizzo di posta: Via Toselli 9/A - 53100 Siena (SI)<br>Sito internet: <a href="http://www.estra.it">http://www.estra.it</a><br>Numero telefonico: 800 128 128                                     |
| <b>Durata del contratto</b>          | Indeterminato                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Condizioni dell'offerta</b>       | L'offerta ESTRA UNICA FLEX LUCE è riservata solo ai clienti domestici                                                                                                                                                                            |
| <b>Metodi e canali di pagamento</b>  | Domiciliazione bancaria; Domiciliazione postale; Domiciliazione su carta di credito; Bollettino precompilato; Bonifico bancario; PagoPA                                                                                                          |
| <b>Frequenza di fatturazione</b>     | Bimestrale                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garanzie richieste al cliente</b> | Nessuna garanzia richiesta. In caso di nuove attivazioni (posa contatore o riapertura) e in caso di voltura, è applicato il costo in quota fissa di 23,00 Euro per la prestazione commerciale, oltre costi previsti dal Distributore competente. |

### Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)

| Consumo annuo (kWh)                                                                                                                                                                                        | Spesa annua stimata dell'offerta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza</b>                                                                                                                          |                                  |
| 1.500                                                                                                                                                                                                      | 596,36                           |
| 2.200                                                                                                                                                                                                      | 769,11                           |
| 2.700                                                                                                                                                                                                      | 892,49                           |
| 3.200                                                                                                                                                                                                      | 1015,88                          |
| <b>Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione non di residenza</b>                                                                                                                      |                                  |
| 900                                                                                                                                                                                                        | 543,39                           |
| 4.000                                                                                                                                                                                                      | 1308,40                          |
| <b>Cliente con potenza impegnata 4,5 kW - contratto per abitazione di residenza</b>                                                                                                                        |                                  |
| 3.500                                                                                                                                                                                                      | 1125,49                          |
| <b>Cliente con potenza impegnata 6 kW - contratto per abitazione di residenza</b>                                                                                                                          |                                  |
| 6.000                                                                                                                                                                                                      | 1778,02                          |
| Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas <a href="http://www.ilportaleofferte.it">www.ilportaleofferte.it</a> . |                                  |

## Condizioni economiche

| Prezzo                                        | Variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| <b>Corrispettivi definiti dal venditore *</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Corrispettivo annuo</b>                    | 132,000000 €/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Corrispettivo per il consumo</b>           | $\text{PUN Index GME} \times 1,1 + 0,029700 \text{ €/kWh}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Indice</b>                                 | PUN Index GME: Il PUN Index GME è pari, per ciascun mese solare e suddivisa nelle fasce orarie F1, F2 e F3 così come definite dalla Delibera ARERA 181/06, alla media ponderata dei prezzi zonal per le quantità acquistate relativamente a portafogli zonal in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato, espressa in Eur/kWh così come pubblicata dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Periodicità indice</b>                     | mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Grafico indice (12 mesi)</b>               |  <table border="1"> <caption>Indice PUN Index GME (€/kWh)</caption> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Indice (€/kWh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>lug-25</td><td>0,115</td></tr> <tr><td>ago-25</td><td>0,110</td></tr> <tr><td>set-25</td><td>0,110</td></tr> <tr><td>ott-25</td><td>0,112</td></tr> <tr><td>nov-25</td><td>0,118</td></tr> <tr><td>dic-25</td><td>0,115</td></tr> <tr><td>gen-26</td><td>0,135</td></tr> <tr><td>feb-26</td><td>0,115</td></tr> <tr><td>mar-26</td><td>0,145</td></tr> <tr><td>apr-26</td><td>0,120</td></tr> <tr><td>mag-26</td><td>0,120</td></tr> <tr><td>giu-26</td><td>0,135</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                             | Mese | Indice (€/kWh) | lug-25 | 0,115 | ago-25 | 0,110 | set-25 | 0,110 | ott-25 | 0,112 | nov-25 | 0,118 | dic-25 | 0,115 | gen-26 | 0,135 | feb-26 | 0,115 | mar-26 | 0,145 | apr-26 | 0,120 | mag-26 | 0,120 | giu-26 | 0,135 |
| Mese                                          | Indice (€/kWh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| lug-25                                        | 0,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| ago-25                                        | 0,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| set-25                                        | 0,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| ott-25                                        | 0,112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| nov-25                                        | 0,118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| dic-25                                        | 0,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| gen-26                                        | 0,135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| feb-26                                        | 0,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| mar-26                                        | 0,145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| apr-26                                        | 0,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| mag-26                                        | 0,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| giu-26                                        | 0,135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Altri corrispettivi *</b>                  | <p>I valori aggiornati dei corrispettivi della tariffa per l'uso della rete elettrica generali di sistema si possono consultare al seguente link: <a href="http://arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee">arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Imposte</b>                                | Le informazioni sulle aliquote delle imposte applicate ai consumi di energia elettrica, vigenti al momento della validità dell'offerta, sono disponibili presso la sede di Estrà Energie e sul sito internet <a href="http://www.estra.it/aiuto/imposte-sull-elettricità/">www.estra.it/aiuto/imposte-sull-elettricità/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Sconti e/o bonus</b>                       | <p>L'offerta prevede l'applicazione di uno sconto di 24,00 Eur/anno per chi usa come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria. Il cliente per ogni mese di fornitura con Estrà Energie matura il diritto ad uno sconto di 2,00 Euro/mese sul prezzo finale, fino al raggiungimento 24,00 Euro di sconto complessivi per i primi 12 mesi di fornitura. Lo sconto verrà applicato direttamente in bolletta, ad esempio: se la fattura è emessa ogni 2 mesi, lo sconto riconosciuto in ogni bolletta emessa bimestralmente sarà di 4,00 Euro. In caso di cessazione del Contratto di fornitura durante i primi 12 mesi di fornitura (per recesso, risoluzione, disattivazione) il Cliente perde il diritto agli sconti non ancora maturati. Lo sconto è subordinato all'attivazione e al mantenimento dell'addebito automatico delle fatture sul conto corrente del Cliente; al venire meno di tale condizione il Cliente perde diritto agli sconti non ancora maturati.</p> |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Prodotti e/o servizi aggiuntivi</b>        | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Durata condizioni e rinnovo</b>            | Le condizioni economiche previste dall'offerta hanno durata di 12 mesi a decorrere dal mese di attivazione del contratto. Alla scadenza le condizioni economiche si rinnovano di 12 mesi in 12 in mesi; a tale fine: il Fornitore comunica al Cliente in forma scritta il rinnovo a nuove e differenti condizioni economiche, con un preavviso di 3 mesi rispetto alla loro applicazione; in mancanza della predetta comunicazione, le condizioni economiche si rinnoveranno tacitamente alle stesse condizioni precedentemente vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| <b>Altre caratteristiche</b>                  | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |

\* Escluse imposte e tasse

## Altre informazioni

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore</b> | <p>I reclami possono essere inviati con le seguenti modalità: •via posta all'indirizzo CASELLA POSTALE 128 59100 Prato •accedendo all'area clienti (<a href="https://areaclienti.estra.it/">https://areaclienti.estra.it/</a>) e compilando il form dedicato nella sezione "Richieste e segnalazioni". Per presentare un reclamo puoi utilizzare l'apposito modulo reclami reperibile sul sito <a href="http://www.estra.it">www.estra.it</a>, presso gli sportelli ed allegato al contratto di fornitura. Puoi presentare un reclamo anche senza utilizzare l'apposito modulo, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi: a) nome e cognome, b) indirizzo di fornitura, c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, d) il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi), e) una breve descrizione dei fatti contestati, f) in caso di reclamo relativo alla fatturazione di importi anomali, dovrà essere indicato anche il dato dell'autolettura e la relativa data. Il Fornitore provvederà a fornire una risposta scritta motivata ai reclami secondo le modalità ed entro i termini previsti dal TIQV, in caso contrario è tenuto a versare al Cliente un importo a titolo di indennizzo come stabilito nel TIQV (Delibera 413/16, art. 37). Se la risposta ricevuta al reclamo non è soddisfacente o sono decorsi 40 giorni dall'invio del reclamo senza aver ricevuto nessuna risposta, potrai ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, inclusa la possibilità di avvalersi a tal fine di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo, attivando il Servizio di Conciliazione istituito dall'ARERA oppure rivolgendoti agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all'apposito Elenco presso l'ARERA o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, previa stipula dei relativi protocolli di intesa con l'Autorità. L'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell'ARERA <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a>. Il tentativo di conciliazione davanti ai predetti organismi è obbligatorio nelle materie regolate dall'ARERA e condizione di procedibilità dell'azione giudiziale da parte del Cliente. Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> o chiami il numero verde 800.166.654.</p> |
| <b>Diritto di ripensamento</b>                                           | <p>Se hai concluso il contratto di fornitura a distanza o fuori dei locali commerciali del Fornitore hai diritto di recedere dal contratto, senza oneri e senza motivazione alcuna, esercitando il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso. Tale termine di 14 giorni è prolungato a 30 giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai Clienti. Il predetto termine per l'esercizio del diritto di ripensamento decorre dal momento in cui riceverai la lettera o e-mail di accettazione della Proposta di fornitura da parte del Fornitore. Puoi esercitare il diritto di ripensamento tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica), anche mediante il modulo messo a disposizione dal Fornitore, da inviare prima della scadenza del periodo di recesso come sopra indicato. Al riguardo fanno fede i termini di invio. Le attività necessarie all'esecuzione del contratto verranno avviate solo decorso il termine per il ripensamento. Hai comunque la facoltà di formulare esplicita richiesta scritta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Il recesso comporta lo scioglimento del contratto. Se hai chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura durante il periodo di recesso, sarai tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Attivazione della fornitura</b>                                       | <p>Se le pratiche di acquisizione avranno esito positivo, diventerai nostro cliente entro 30 giorni e, comunque, non oltre 60 giorni. L'attivazione della fornitura rimane soggetta a verifiche sulla tua affidabilità creditizia e sul tuo stato di morosità, nonché all'attivazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di dispacciamento. Il Fornitore ti comunicherà eventuali ritardi o l'impossibilità dell'attivazione della fornitura. Il Fornitore si riserva di non attivare la fornitura nei casi particolari elencati nelle CGF.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dati di lettura</b>       | I dati di misura dell'energia elettrica consumata sono rilevati dal Distributore locale, in qualità di responsabile di tale attività. Il Distributore è tenuto ad effettuare: - per i punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore; - per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, un tentativo di rilevazione dei dati di misura: a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. I consumi contabilizzati in fattura si basano sulle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal Distributore (dati di misura effettivi), oppure, in mancanza, sulla base dell'autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal Distributore o, in mancanza, sulla base dei dati di misura stimati, salvo conguaglio. Nel caso di utilizzo di stime, Estra Energie ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dal Distributore ovvero di effettuare una propria stima; in tale ultimo caso il dato di misura stimato viene determinato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore.    |
| <b>Ritardo nei pagamenti</b> | In caso di ritardato pagamento delle bollette, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle bollette stesse, gli interessi di mora maturati fino alla data dell'effettivo pagamento calcolati: - per il Cliente domestico, su base annua e nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento così come previsto dal D.lgs. n. 213/98 aumentato di 3,5 punti percentuali; per il Cliente non domestico, su base annua e nella misura prevista dal D.lgs. n. 231/2002. In ipotesi di omesso o parziale pagamento della/e bollette relative alla fornitura, Estra Energie potrà richiedere al Distributore locale competente la sospensione della fornitura, ai sensi del TIMOE (All. A alla Delibera 258/2015/R/com) per l'energia elettrica e ai sensi del TIMG (All. A alla Delibera ARG/gas 99/11) per il gas naturale, una volta: i) decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, nel caso cui il contatore elettrico consenta la preliminare riduzione di potenza disponibile di un livello del 15% per un periodo di 15 giorni; ii) decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, negli altri casi. Sono a carico del Cliente le spese postali relative alla comunicazione di costituzione in mora e i corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura, nella misura prevista dall'ARERA. |

## Modalità e oneri per il recesso

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalità e tempistiche</b>      | E' facoltà del Cliente Domestico e non Domestico (per l'energia elettrica alimentato in BT e per il gas Domestico con consumi di gas naturale complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno) recedere in qualsiasi momento dai contratti di fornitura o anche da uno solo di essi, per cambiare venditore, rilasciando al venditore entrante apposita procura; il venditore entrante dovrà esercitare il recesso con le modalità previste dall'Allegato alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 783/2017/R/com ed entro il giorno 10 del mese precedente la data di cambio del venditore. Se il Cliente recede non per transitare ad altro venditore, bensì per cessare semplicemente la fornitura, il termine di preavviso è di 1 (un) mese a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi la comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata dal Cliente all'indirizzo di Estra Energie alla Casella Postale 128 - Prato (PO) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. |
| <b>Onere di recesso anticipato</b> | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Operatore commerciale

| Codice identificativo o nominativo | Firma e data |
|------------------------------------|--------------|
|                                    |              |

## Documenti allegati alla scheda sintetica

- Modulo per l'esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

Nota: Il cliente, prima di sottoscrivere la nuova offerta, è invitato a verificare la presenza di oneri di recesso anticipato dal contratto di fornitura attualmente in essere.



## PLURES

### MIX ENERGETICO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023, n. 224", "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione", sono di seguito pubblicate le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzate per la produzione, fornite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Le seguenti Tabelle riportano il mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale italiano e il mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa Estra Energie S.r.l. per l'anno 2025 così come pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data: 29/06/2026.

| Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 2025*                                             | 2025*                                                                                               | 2025*                                                                                         |
| Fonti rinnovabili         | 0,00%                                             | 49,38%                                                                                              | 55,24%                                                                                        |
| Carbone                   | 10,14%                                            | 1,25%                                                                                               | 4,54%                                                                                         |
| Lignite                   | 0,07%                                             | 0,00%                                                                                               | 0,03%                                                                                         |
| Gas naturale              | 75,80%                                            | 44,57%                                                                                              | 33,93%                                                                                        |
| Prodotti petroliferi      | 1,03%                                             | 0,40%                                                                                               | 0,46%                                                                                         |
| Nucleare                  | 5,14%                                             | 0,00%                                                                                               | 2,30%                                                                                         |
| Altre fonti               | 7,84%                                             | 4,4%                                                                                                | 3,51%                                                                                         |

Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

\* dato pre-consuntivo